



**ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO**

Scuola ad indirizzo Musicale

“ MANZONI – DINA e CLARENZA”

Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057

C.F.: 97093460836 - Codice Univoco Ufficio UFJ205

Sito web: www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it - e-mail: meic86700e@istruzione.it

PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Circolare N. 179

Messina 28/02/2022

Al personale docente di ogni Ordine e Grado dell'Istituto Comprensivo “*Manzoni – Dina e Clarenza*”

Al DSGA

Al Personale ATA

Al Sito

OGGETTO: MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23

Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale N. 45 del 25/02/2022 sono state pubblicate le istruzioni e le date utili per la presentazione delle domande di mobilità per l'A.S. 2022/23.

Si comincia il **28 febbraio con i Docenti**, che avranno la funzione aperta su Istanze online fino al 15 marzo, poi il **personale educativo dal 1 al 21 marzo** e il **personale ATA dal 9 al 25 marzo**. Nella O.M. 46/22 viene disciplinata la mobilità degli IRC assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003 e si indicano i termini per le operazioni di mobilità **dal 21 marzo al 15 aprile**.

Nell'O.M. vengono, inoltre, stabilite le modalità da seguire per la loro presentazione, sia per la mobilità territoriale che professionale. Il personale docente invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale, Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, attraverso il portale Istanze Online del sito del Ministero dell'istruzione. Le domande, come indicato nell'art.3 comma 5 dell'O.M., devono contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità dell'interessato
- b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia.
- c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal D.P.R. n.19/2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MI nella sezione Mobilità.

Il personale docente è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale Istanze Online del sito del MI nella sezione Mobilità. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell'articolo 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

Il docente in possesso dei requisiti necessari può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale e può, quindi, presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande che, per il personale docente, in base all'art.2 comma 1 dell'O.M., è fissato per il 15 marzo

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al Contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall'Ordinanza ministeriale.

I docenti neoassunti nell'A.S. 2021/22 hanno facoltà (quindi non obbligo) di presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede di titolarità. Ai docenti neoassunti A.S. 2021/22, che non presentano domanda di trasferimento, prima dei movimenti, sarà assegnata come sede di titolarità la scuola di immissione in ruolo con la medesima decorrenza. Qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria (come perdente posto), a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste (sempre nella domanda come perdente posto), la titolarità sarà attribuita d'ufficio.

Si precisa che il vincolo scatta dall'A.S. 2021/22 se non si presenta domanda ovvero se non si è soddisfatti nella domanda di trasferimento; scatta dall'A.S. 2022/23, se si presenta domanda e si è soddisfatti nel trasferimento. Si ricorda che, in base al predetto vincolo, gli interessati possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di supplenza, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2007, soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Sono, inoltre, esclusi dal predetto vincolo i docenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'aggiornamento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-

domanda. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere adeguatamente autocertificati e possono essere valutati solo in presenza della specifica documentazione, che deve essere prodotta unitamente alla domanda, nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale. Gli esiti delle domande di mobilità per il personale docente saranno resi noti in data 23/04/2022.

Relativamente ai docenti di Religione Cattolica, si precisa che gli insegnanti di Religione Cattolica hanno titolarità in un Organico Regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.

Per quanto concerne il personale ATA, la pubblicazione dei movimenti avrà luogo il 27/05/2022. Il personale ATA interessato, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può presentare domanda di passaggio ad altro profilo compilando l'apposito modulo. Le preferenze, in numero **non superiore a 15**, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- a) Istituzione Scolastica;
- b) Distretto;
- c) Comune;
- d) Provincia;
- e) Centro Territoriale riorganizzato nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012.

Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle Scuole o Istituzioni comprese, rispettivamente, nel Distretto, nel Comune, nella Provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado

ed infine le scuole secondarie di II grado, compresi i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93